



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Elisabetta Contino | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Marina Santarelli | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 2 maggio 2013, dopo avere esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;

FATTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sul mancato rimborso del pagamento di un F24 disposto con il servizio di home-banking tramite la procedura di CBI Corporate Banking Interbancario e poi revocato. Questi i fatti come emergono dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta.

In data 4 settembre 2012 alle ore 16.50 la ricorrente ha disposto, tramite il servizio home-banking, il pagamento di un F24 per un importo di € 1.076,87 in scadenza lo stesso giorno. Dopo poco – alle ore 18.50 - si rende conto di aver erroneamente indicato il nome del contribuente e, sul presupposto che gli F24 siano revocabili entro la mezzanotte del giorno di pagamento (circostanza, questa, che le sarebbe stata confermata dal servizio clienti contattato telefonicamente), ha eseguito la procedura di revoca. Senonché, tale richiesta non è stata accettata, in quanto il pagamento era stato già disposto. La ricorrente veniva quindi informata di tale rifiuto con comunicazione telematica dello stesso giorno (ore 19.30) e visualizzata il giorno dopo.

La ricorrente, che ha dovuto effettuare un nuovo pagamento dell'F24, ha, quindi chiesto il rimborso del primo F24 (cfr. reclamo del 17 settembre 2012) che veniva tuttavia rifiutato dall'intermediario sul presupposto dell'operatività nella specie del servizio di "Corporate Banking Interbancario", rispetto al quale lo stesso ricopriva la veste di Banca Passiva e altro intermediario (qui non convenuto) quella di Banca Proponente e comunque dell'impossibilità di "intervenire nella sistemazione della posizione" "in ossequio alla convenzione in essere [con] l'Agenzia delle Entrate" (cfr. comunicazione del 1° ottobre 2012).



Promosso il presente procedimento (in cui la ricorrente insiste sulla pacifica revocabilità degli F24 entro la mezzanotte del giorno del pagamento e quindi per il rimborso del pagamento revocato), l'intermediario, in sede di controdeduzioni, ribadisce in primo luogo che il pagamento qui contestato è stato disposto tramite la procedura di *CBI Corporate Banking Interbancario* (di seguito CBI) ed è quindi soggetto alle specifiche disposizioni di quel servizio; evidenzia come in tale contesto la disposizione di pagamento venga gestita dalla Banca Proponente e come comunque il pagamento non fosse revocabile a motivo della data del pagamento; infine specifica i flussi informatici scambiati tra i vari soggetti coinvolti e sottolinea come vertendosi nella specie di delega fiscale la ricorrente può comunque rivolgersi all'Erario per recuperare le somme di cui all'F24 di cui si discute. L'intermediario, quindi, chiede al Collegio di *“rigettare integralmente il ricorso di controparte in quanto del tutto infondato e comunque rivolto a soggetto non legittimato in quanto non gestore della procedura CBI né effettivo percettore delle somme”*.

DIRITTO

Determinante per la decisione del presente procedimento è il fatto che il pagamento di cui si discute è stato effettuato, come si è già ricordato, non già con un 'semplice' sistema di *home banking* bensì tramite la procedura CBI e cioè con quel servizio telematico che, come è noto, consente di centralizzare i rapporti di un'impresa verso l'intero sistema bancario presso un unico interlocutore, la cosiddetta Banca Proponente (nel caso in esame, intermediario diverso da quello qui convenuto). Con tale sistema l'impresa – nella fattispecie la ricorrente – opera su più rapporti di conto corrente, anche se intrattenuti con banche diverse, con uno scambio di flussi telematici: il cliente invia le disposizioni di incasso o pagamento alla citata banca proponente, che reindirizza i flussi verso le varie banche – dette Banche Passive – di volta in volta interessate per gli addebiti/accrediti nei rispettivi conti. Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta dall'intermediario l'adesione a detto servizio ed al correlato regolamento nonché la *“manleva”* rilasciata dalla ricorrente a favore dell'intermediario e cioè l'autorizzazione *“ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici che Vi perverranno attraverso il Servizio”* in considerazione degli *“impegni assunti dalla Vostra Banca ai sensi delle disposizioni contenute nel ... Regolamento”* del citato Servizio CBI.

Tale circostanza comporta che modalità e termini entro cui il cliente può chiedere la revoca di una disposizione di pagamento vadano identificati sulla base delle disposizioni CBI. Rilevano in proposito l'art. 4.1.4 del citato Regolamento, l'art. 2 della sopracitata Manleva nonché l'art. 17 del D. Lgs. 10/2010. L'art. 4.1.4 disciplina la gestione dei messaggi tra Banca Proponente e Banca Passiva, gli obblighi anche di comunicazione posti in capo alle stesse nonché la specificazione degli orari entro cui vengono prese in carico le disposizioni impartite dall'Impresa (*“non prima del 25° giorno solare precedente a quello di scadenza delle deleghe F24 ed entro le ore 24.00 del giorno di scadenza medesimo”*); quanto alle richieste di revoca, si precisa che *“le tempistiche [specificate nei commi precedenti] afferiscono alla sola attività di veicolazione delle disposizioni dalla Banca Proponente alla Banca Passiva, ma non danno certezza circa l'effettiva esecuzione della revoca ...”*. Parallelamente l'art. 2 della Manleva contiene lo specifico impegno della ricorrente a non revocare i flussi elettronici inviati alla Banca Passiva mentre l'art. 17 del D. Lgs. 10/2010 dispone che *“la revoca della disposizione di pagamento deve essere effettuata non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi”* (in tal senso, Coll. Roma decisioni n. 966/12 e n. 2095/11). Tutte



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disposizioni, queste, peraltro coerenti anche con il contratto di conto corrente, parimenti prodotto, in cui all'art. 14.4 si conviene che *“il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1673 cod. civ. l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di esecuzione medesima”*.

Venendo poi agli svolgimenti di fatto, l'esame dei flussi informativi gestiti dalla procedura CBI come comprovati dalle videate e dai documenti prodotti dall'intermediario consente di ricostruire come segue le varie comunicazioni:

- la ricorrente ha inviato la disposizione di pagamento alle ore 16.50 del giorno 4/9/2012, data di scadenza del mod. F24, (flusso ricevuto alle ore 16,52), a cui è stato dato regolarmente corso alle ore 17.25.48;
- la ricorrente ha inoltrato la richiesta di revoca alle ore 18,50 del medesimo giorno e ricevuta alle ore 18,52;
- la comunicazione del rifiuto della citata richiesta di revoca è stata effettuata sempre il giorno 4/9/2012, alle ore 19,30 e ricevuta alle successive ore 19,44; Il tutto in linea con le tempistiche previste per le comunicazioni dal Regolamento CBI.

Dunque, le varie disposizioni correlate al pagamento del mod. F24 sono intervenute il giorno stesso della scadenza con l'effetto che, anche a prescindere dall'impegno della ricorrente di non revocare le istruzioni impartite, il sistema non garantiva l'effettiva esecuzione della revoca comunque impossibile a pagamento già effettuato, come nella specie. Ne consegue che in presenza di una revoca inviata tardivamente e non andata a buon fine con comunicazione tempestiva l'intermediario non è tenuto a rimborsare l'importo per cui è causa (rispetto al quale, in ogni caso, la ricorrente può presentare domanda di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO